

Appendice A – Informativa ex Art. 5 lett. e) del Decreto WB

PREMESSA

In data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 24/2023 (di seguito, il “**Decreto Whistleblowing**” o “**Decreto WB**”) attuativo della Direttiva UE 2019/1937, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea o nazionale (c.d. *whistleblowing*). CR International s.r.l. (di seguito, “**CR International**” o la “**Società**”) ha inteso pienamente adeguarsi alle previsioni introdotte dal Decreto WB rafforzando così il proprio sistema *whistleblowing* attraverso l’istituzione del canale interno di segnalazione (il “**Canale Whistleblowing**” o “**Canale WB**”) per la ricezione e gestione delle segnalazioni (la/le “**Segnalazione/i**”), nonché adottando le opportune misure di tutela e garanzia per le persone che segnalino presunti illeciti di cui siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo (il/i “**Segnalante/i**”).

LE VIOLAZIONI: COSA SEGNALARE?

Attraverso il Canale WB istituito da CR International, è possibile segnalare:

- comportamenti o fatti;
- fondati sospetti;
- irregolarità o anomalie (cd. indici sintomatici);

appresi in virtù o in occasione delle mansioni lavorative, che integrino o siano, sulla base di elementi concreti, potenzialmente in grado di integrare:

- (i) condotte illecite tali da configurare fattispecie di reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001 (il “**Decreto 231**”), quali, a titolo soltanto esemplificativo: corruzione, truffa ai danni dello Stato, false comunicazioni sociali, ricettazione e riciclaggio; nonché violazioni delle previsioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il “**Modello 231**”) adottato da CR International ai sensi del Decreto 231, ivi incluso, tra gli altri, il Codice Etico;
- (ii) violazioni¹ che rientrino nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati dall’Allegato alla Direttiva relativi ai settori sensibili espressamente previsti²;
- (iii) atti o omissioni potenzialmente lesivi degli interessi finanziari dell’Unione Europea;
- (iv) atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese violazioni delle norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

SEGNALANTI: CHI PUÒ SEGNALARE?

Il Canale WB è a disposizione per eventuali Segnalazioni da parte di tutti i soggetti legati da un rapporto giuridico con CR International, quali, ad es.:

- (a) i lavoratori subordinati (o dipendenti), anche part-time, a tempo determinato, occasionali, o in apprendistato;
- (b) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso CR International;

¹ Si intende per “**violazione**” ogni atto o omissione commesso in violazione delle disposizioni degli atti dell’Unione Europea e nazionali di cui ai settori citati, nonché ogni atto o omissione che ne vanifichi l’oggetto o la finalità.

² I settori indicati sono, tra gli altri, i seguenti: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori, distribuzione assicurativa, etc..

- (c) i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso CR International;
- (d) i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che svolgono la propria attività presso CR International;
- (e) gli azionisti (persone fisiche), i *manager* o amministratori, e tutti i soggetti che esercitano, anche di fatto, funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso CR International;
- (f) lavoratori e collaboratori di enti che forniscono beni, servizi o realizzano opere in favore di terzi.

I soggetti indicati possono inoltre presentare Segnalazioni in tutte le fasi attinenti al rapporto con CR International, ed in particolare:

- nel corso del rapporto giuridico;
- durante le fasi di selezioni o comunque in fase preliminare al perfezionamento del rapporto giuridico;
- nell'ambito del periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

IL CANALE WB DI SEGNALAZIONE: COME SEGNALARE?

In conformità con quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, CR International ha istituito il Canale WB per la trasmissione e la gestione delle Segnalazioni, attraverso la piattaforma digitale fornita da Ausind s.r.l. denominata "Whistleblowing4you", disponibile da telefono o via Internet al link: <https://whistleblowing4you.ausind.it/crinternational>

Il Canale WB di CR International:

- è disponibile per i Segnalanti, 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno;
- consente, tramite un apposito menù a tendina presente sulla piattaforma, di segnalare in via segregata e dedicata le eventuali violazioni riferibili alla *branch* italiana di CR International;
- consente di inviare segnalazioni riservate e confidenziali anche attraverso il ricorso di strumenti di crittografia, sia recanti l'identificazione del Segnalante, sia, ove lo stesso lo desidera, anonime, in forma orale (via telefono) o scritta, attraverso il sito web: <https://whistleblowing4you.ausind.it/crinternational>; in particolare:
 - non sono tracciate le telefonate nè l'identificazione del numero in entrata,
 - non è generato nè mantenuto un log (o registro) delle connessioni interne riportante gli indirizzi IP (Internet Protocol),pertanto nessuna informazione relativa al computer del Segnalante è registrata.

Ai fini delle Segnalazioni in forma orale, il numeri di telefono per le **segnalazioni in forma orale** sono i seguenti:

- dall'Italia: 3382689864;
- dall'estero: +393382689864;

Su richiesta del Segnalante, la Segnalazione potrà essere resa anche tramite un **incontro diretto** con il soggetto a cui è affidata la gestione del Canale WB. Se il Segnalante dovesse richiederlo, l'incontro diretto è:

- fissato entro un termine ragionevole;
- svolto in condizioni tali da garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, dell'identità del segnalato e dei soggetti coinvolti, nonché del contenuto della Segnalazione.

LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE: COSA SUCCEDDE DOPO L'INVIO DELLA SEGNALAZIONE?

La gestione del Canale WB è affidata all'avv. Stanislao Lucheschi, membro dell'Organismo di Vigilanza monocratico della Società nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Quando è inviata una Segnalazione, il gestore del Canale WB:

- rilascia un avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e richiede, se necessario, eventuali integrazioni;
- dà diligente seguito alla Segnalazione;
- fornisce riscontro al Segnalante entro 3 mesi dalla data di ricezione della Segnalazione.

Nell'ambito del diligente "seguito" alla Segnalazione, il gestore del Canale WB provvede a:

- (i) valutare l'ammissibilità della Segnalazione;
- (ii) disporre l'eventuale avvio di una istruttoria da svolgersi eventualmente con il supporto di professionisti esterni – sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza;
- (iii) fornire riscontro al Segnalante, ossia la comunicazione in merito a quanto svolto da CR International, o che intende svolgere, al fine di valutare la sussistenza dei fatti e delle eventuali misure adottate all'esito delle indagini.

Il riscontro, pertanto, potrà consistere, tra gli altri:

- nella comunicazione dell'archiviazione della Segnalazione per infondatezza della stessa ovvero per altre cause che attengono all'impossibilità di procedere agli accertamenti;
- nella comunicazione degli eventuali provvedimenti assunti a seguito degli accertamenti condotti, quali, *inter alia*: (i) l'adozione di provvedimenti disciplinari; (ii) il rinvio ad altre funzioni o autorità competenti per ulteriori indagini;
- nella comunicazione interlocutoria relativa allo stato di avanzamento delle attività di istruttoria in caso di indagini particolarmente complesse.

MISURE DI TUTELA: QUALI SONO LE GARANZIE PER CHI SEGNA?

I Segnalanti che, in buona fede, hanno inoltrato una Segnalazione attraverso il Canale WB, nonché gli ulteriori soggetti coinvolti o comunque menzionati dalla Segnalazione godono di diverse misure di tutela e garanzia previste dal Decreto Whistleblowing³; in particolare:

- **tutela della riservatezza**: CR International si impegna a mantenere riservata l'identità del Segnalante e dei soggetti coinvolti, nonché del contenuto della Segnalazione; pertanto le relative informazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse; la rivelazione dell'identità del Segnalante, invece, è consentita soltanto in casi eccezionali espressamente previsti dalla normativa di riferimento, previa comunicazione scritta al Segnalante medesimo in merito alle ragioni sottese alla richiesta di rivelazione della sua identità e solo una volta ottenuto il suo consenso espresso;

³ Le misure di tutela previste dal Decreto WB si applicano, altresì, a: (i) i facilitatori, ossia le persone fisiche che abbiano assistito il Segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; (ii) i colleghi del Segnalante, ossia alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, legati a questo da: a. uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; b. un rapporto abituale e corrente; (iii) gli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del Segnalante, o per i quali il Segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

- **protezione dalle ritorsioni**: il Segnalante e gli ulteriori soggetti tutelati sono protetti rispetto a comportamenti ritorsivi e/o discriminatori, anche solo tentati o minacciati, posti in essere in ragione della Segnalazione, che provocano o possono provocare un danno ingiusto (quali, *inter alia*, licenziamento, demansionamento, spostamento di sede, adozione di misure disciplinari indebite, iniziative intimidatorie e/o moleste e/o che creino nocimento anche nei confronti di terzi, laddove gli stessi siano riconducibili al Segnalante);
- **limitazione della responsabilità**: è esclusa la responsabilità penale, civile o amministrativa di chi, nell'ambito di una Segnalazione, rivela o diffonde informazioni coperte da segreto, relative al diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, o offensive della reputazione della persona coinvolta o denuncia.
Tale limitazione di responsabilità ricorre solo a condizione che: (i) sia stata effettuata una Segnalazione che, *ex ante*, poteva essere ritenuta corretta sulla base delle informazioni conosciute e (ii) i comportamenti, gli atti o le omissioni posti in essere erano collegati alla Segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione.

ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONE

Tanto la Direttiva, quanto il Decreto Whistleblowing, privilegiano il Canale WB come mezzo principale per la trasmissione di Segnalazioni. Tuttavia, il Segnalante può ricorrere, in via residuale, a due ulteriori canali di segnalazione: il canale di segnalazione esterno istituito presso ANAC e la divulgazione pubblica.

- **CANALE ESTERNO**

Il Segnalante può effettuare la Segnalazione tramite il canale di Segnalazione esterna istituito presso l'ANAC (il "**Canale Esterno**") nel caso in cui, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna tramite il Canale WB, ma la stessa non ha avuto seguito;
- b) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In ogni caso, anche per il Canale Esterno:

- è garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante e dei soggetti coinvolti, nonché dei contenuti della Segnalazione e della relativa documentazione prodotta;
- è possibile effettuare le Segnalazioni in forma scritta o orale, ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante incontro diretto;
- sono previsti i medesimi termini stabiliti per le Segnalazioni interne (i.e., avviso di ricevimento entro 7 giorni e riscontro entro 3 mesi, o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro 6 mesi)⁴.

⁴ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10 quinquies del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private"), anche l'IVASS può, tra l'altro, ricevere segnalazioni da parte, tra l'altro, del personale delle imprese di assicurazioni per violazioni riguardanti le violazioni del Codice delle Assicurazioni Private nonché di disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili. Attualmente non sono state ancora stabilite, tuttavia, le condizioni, i limiti e le procedure per le relative segnalazioni.

- **DIVULGAZIONE PUBBLICA**

Come strumento di “*ultima istanza*” previsto dal Decreto WB, il Segnalante potrà effettuare una divulgazione pubblica, intesa come l’azione di rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni attraverso, ad es., stampa, mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione. Al Segnalante che effettui una divulgazione pubblica, si applicheranno le misure di tutela previste dal Decreto Whistleblowing.

Il Segnalante potrà effettuare una divulgazione pubblica ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e una Segnalazione esterna, o direttamente una Segnalazione esterna, e non ha ricevuto riscontro nei termini previsti;
- b) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

- **ALTRI CANALI INTERNI**

Salvo diversa indicazione espressa, attraverso l’utilizzo del Canale WB, il segnalante intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare di tutte le garanzie e tutele previste dal Decreto WB.

CR International mantiene comunque attivi gli ulteriori canali di segnalazione istituiti in conformità alle diverse e ulteriori normative di settore⁵ alle quali si rimanda, con riferimento, tra l’altro, alle garanzie e tutele riconosciute al segnalante, nonché alle prescrizioni di legge ivi previste.

SISTEMA SANZIONATORIO

CR International, nel rispetto delle previsioni normative applicabili, commina sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che si rendano responsabili di:

- (i) condotte ritorsive e/o discriminatorie, dirette e indirette, nei confronti del Segnalante;
- (ii) condotte di ostacolo o tentativo di ostacolo alla Segnalazione;
- (iii) violazioni delle misure poste a tutela della riservatezza del Segnalante;
- (iv) negligente gestione dei canali di Segnalazione;
- (v) negligente verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
- (vi) Segnalazioni infondate, caluniose o diffamatorie, nel caso di responsabilità penale del segnalante, accertata anche con sentenza non definitiva.

Si segnala, infine, che l’ANAC dispone di poteri sanzionatori che gli attribuiscono la facoltà di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di tutti i soggetti che si rendano responsabili di violazioni del Decreto WB.

⁵ Si fa riferimento, in particolare, ai canali di informativa verso l’Organismo di Vigilanza di CR International, istituito ai sensi del Modello 231, nonché ai canali obbligatori adibiti alla segnalazione di violazioni delle normative in materia di distribuzione assicurativa e anti-riciclaggio (o AML).